

Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che l'art. 20 del DL 23/2020 (c.d. decreto "liquidità") ha previsto **la riduzione all'80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019** (2020, per i soggetti "solari"), **se questi vengono calcolati con il c.d. "criterio previsionale"**.

A ben vedere, **la norma dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi** per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, **qualora l'importo versato sia almeno pari all'80%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

Con la circolare 13.4.2020 n. 9/E (§ 4), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine a tale agevolazione precisando che, oltre alle imposte espressamente citate, **tale riduzione si applica anche:**

- i) all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- ii) alla cedolare secca** di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;
- iii) all'IVAFE** di cui all'art. 19 co 18 - 22 del DL 201/2011;
- iv) all'IVIE** di cui all'art. 19 co. 13 - 17 del DL 201/2011.

È stato altresì precisato che, nonostante la rubrica del citato art. 20 ("Metodo previsionale acconti giugno"), **la disposizione si applica ad entrambe le rate dell'acconto** dovuto per il suddetto periodo d'imposta. Inoltre, per scongiurare l'applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), la soglia minima dell'80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità. In pratica, **è possibile sanare l'omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando**, oltre alla quota capitale e agli interessi, **la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata** (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

**L'art. 20 del DL 23/2020** (c.d. DL "liquidità") **ha disposto la riduzione, all'80%, della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP** dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020, per i soggetti "solari"), **se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.**

## Osserva

Più precisamente, **la norma dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi** per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, **qualora l'importo versato sia almeno pari all'80% della somma** che risulterebbe dovuta **a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020** (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

Con la recente circolare n. 9/E del 13.4.2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **taluni chiarimenti in ordine a tale disposizione.**

## Ambito applicativo

Nonostante la rubrica del citato art. 20 ("Metodo previsionale acconti giugno"), **la disposizione si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per il suddetto periodo d'imposta** (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.2). Peraltro, tale documento di prassi pare non chiarire se, ferma restando l'inapplicabilità di sanzioni e interessi qualora l'acconto complessivamente versato per il 2020 sia almeno pari all'80% dell'imposta dovuta per il medesimo anno, **la prima rata debba risultare comunque non inferiore al 40%** (50% per i soggetti ISA) **dell'importo complessivamente dovuto** (vale a dire, non inferiore al 32% - o al 40% per i soggetti ISA - dell'imposta che si presume dovuta per il 2020).

## Osserva

*In tal senso, induce a deporre l'art. 4 co. 2 lett. b) del DL 69/89, conv. L. 154/89, ai sensi del quale **le previste sanzioni non si applicano** "in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso".*

Posto che, **per il 2020**, la somma dovuta a titolo di acconto sulla base della relativa dichiarazione **è pari all'80% dell'imposta che si presume di conseguire per il medesimo anno**, appare logico concludere **per l'inapplicabilità delle previste sanzioni ove la prima rata risulti non inferiore al 32%** (40% × 80%) **di tale imposta** (o al 40%, cioè il 50% dell'80%, per i soggetti ISA).

## Imposte interessate dalla riduzione

**Oltre alle imposte espressamente citate** (IRPEF, IRES e IRAP), **la riduzione si applica anche** (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.1):

- alle **imposte sostitutive per il regime forfetario** (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014) e di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011);
- alla **cedolare secca** di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011;
- all'**IVAFE** di cui all'art. 19 co. 18-22 del DL 201/2011;
- all'**IVIE** di cui all'art. 19 co. 13-17 del DL 201/2011;
- alle **altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IRAP** dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari.

### Osserva

Per quanto non citate dalla circ. 9/2020, si ritiene che **la modifica della misura dell'acconto "previsionale"** (ex art. 20 del DL 23/2020) **interessi anche:**

- la **maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative** (art. 2 del DL 138/2011);
- l'**addizionale IRES del 3,5% per gli intermediari finanziari** e la Banca d'Italia (art. 1 co. 65 della L. 208/2015);
- l'**addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione** di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell'energia (art. 3 della L. 7/2009);
- l'**addizionale IRPEF/IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza**, c.d. "tassa etica" (art. 1 co. 466 della L. 266/2005).

## Condizioni per l'applicazione della riduzione

Affinché operi la riduzione, **è necessario che l'acconto sia calcolato con il metodo previsionale** (adoperando, cioè, il riferimento dell'imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, al netto delle ritenute eventualmente subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti).

### Osserva

**Nessuna riduzione è, invece, prevista se l'acconto è determinato con il metodo storico**, al quale **restano quindi applicabili le regole generali.**

## Possibilità di raggiungere la soglia minima col ravvedimento operoso

Per scongiurare l'applicazione del regime sanzionatorio (ex art. 13 del DLgs. 471/97), **la soglia minima dell'80% può essere garantita anche con un versamento carente e/o omesso**, purché sanato mediante il ravvedimento operoso, secondo le ordinarie modalità.

Questo, a condizione che **non sia ancora intervenuta la notifica degli atti di liquidazione** o di **accertamento**, comprese le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, inerenti agli esiti della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e/o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).

In pratica, **è possibile sanare l'omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti pagando**, oltre alla quota capitale e agli interessi, **la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata** (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9, § 4.2.1).

**Fine della Circolare N° 021/2020**